



COMUNE DI SCANDALE - Provincia di Crotone

Protocollo n. 6258 del 15.12.2021

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021 Fondo e competenza anno 2022 (Art. 11, L. 9 dicembre 1998 n. 431)

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431;
- Vista la L.R. Calabria n. 1/2006;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27/03/2006;
- Vista la L. 6 agosto 2008, n. 133;
- Vista la circolare esplicativa alla D.G.R. 206/2006 prot. n. 336579 del 19 ottobre 2020;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria 9 novembre 2020, n. 347;
- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 luglio 2021;
- Vista la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 120 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando pubblico;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e sino al 13.02.2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati possono presentare istanza per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo le modalità di seguito indicate e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 1 - Finalità del bando pubblico

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato all'assegnazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Articolo 2 - Beneficiari

I beneficiari devono essere in possesso alla data della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente decreto legislativo n. 286/1998 e s.m.i., oppure titolari di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria). I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono essere residenti da almeno 10 (dieci) anni sul territorio nazionale o da almeno 5 (cinque) anni nel territorio della Regione Calabria (art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133);
- b) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

- c) essere residenti nel Comune di Scandale e in particolare nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
- d) non essere assegnatari di un alloggio di ERP a canone sociale;
- e) non essere assegnatari di un alloggio comunale;
- f) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un'unità immobiliare. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio del Territorio come inagibile oppure oggetto di un provvedimento del Sindaco che ne abbia dichiarato l'inagibilità o l'inabitabilità;
- g) avere un patrimonio mobiliare complessivamente non superiore ad euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- h) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. non superiore ad euro 17.000,00;
- i) valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
FASCIA B
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00 Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- i.1) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- i.2) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di alle lettere precedenti i.1) e i.2) non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., ad eccezione del requisito di cui alla lettera b) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

Articolo 3 - Ammontare del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.:

FASCIA A
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di euro 3.100,00;
FASCIA B
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di euro 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

Articolo 4 - Estensione dei beneficiari in ragione dell'emergenza Covid-19 - anno 2021

Limitatamente all'anno 2021 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto ministeriale del 19/07/2021, i contributi di cui al fondo integrativo non risultano cumulabili con la quota destinata del c.d. Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.

Articolo 5 - Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata l'istanza.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando pubblico, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Articolo 6 - Decesso

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Articolo 7 - Presentazione dell'istanza e dichiarazione sostitutiva

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di Scandale entro il giorno 13.02.2022.

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e redatta su apposito modulo (secondo lo schema riportato in allegato al presente bando) deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede municipale in via Nazionale 113;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Scandale, via Nazionale 113;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.scandale@asmepec.it

Articolo 8 - Istruttoria domande

Il Comune ultimata l'istruttoria delle domande dei concorrenti e verificata la completezza e la regolarità, procede alla formazione di due elenchi di beneficiari previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 del presente bando.

Coloro la cui istanza sia stata esclusa, entro 15 giorni dalla data di comunicazione potranno presentare ricorso in opposizione.

Articolo 9 - Erogazione dei contributi

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti.

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di SCANDALE.

Articolo 10 - Informazioni

È possibile chiedere informazioni all'ufficio Affari Generali mail affarigenerali@comune.scandale.kr.it

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Scandale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandale.



Il Responsabile del servizio
Salvatore Paparo